

N. 158774 di Repertorio

N. 25889 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il giorno cinque del mese di novembre alle ore venti e quindici

5 novembre 2019 alle ore 20.15

In Milano, Via Oglio n. 21 presso la sede del Circolo A.R.C.I. Corvetto.

Avanti a me dr. Valerio Tacchini, notaio in Milano, iscritto presso il locale Collegio Notarile,

è comparso:

- **GROSSI Alberto**, nato a Milano il giorno 30 agosto 1964, domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione, che interviene al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione Volontaria di Pronto soccorso

"CROCE D'ORO"

con sede in Milano, via Mincio n. 23, codice fiscale 80087710150, riconosciuta quale persona giuridica con decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 10072 del 29 maggio 1989, iscritta presso il Registro generale regionale del Volontariato, sezione Sociale, al foglio n. 263, progressivo n. 1045 (Iscr. n. 53487 del 23 febbraio 1994), Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (O.N.L.U.S.) di diritto ai sensi dell'art. 10, comma 8, D.Lgs. n. 460/1997 (di seguito, anche **"Associazione"**), della cui identità personale io Notaio sono certo, che mi richiede di redigere il verbale di assemblea generale della detta Associazione, convocata in questo luogo e giorno alle ore 20:00 in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

"ADOZIONE NUOVO STATUTO ASSOCIATIVO"

Aderendo alla richiesta fattami io Notaio do atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'assemblea a norma di statuto il comparente il quale, chiamato me notaio alle funzioni di segretario,

dà atto e constata

- che la presente assemblea è stata convocata mediante avviso di convocazione inviato a tutti gli interessati in data 7 ottobre 2019 mediante modalità compatibili con il vigente statuto sociale;

- che sono presenti n. settantasette (77) soci su complessivi n. 109 (centonove) soci, quali risultano dall'elenco che qui si allega sotto la lettera **"A"**;

- che del Consiglio di Amministrazione risultano:

** GROSSI Alberto, Presidente: presente, qui comparente;

** MOSSINELLI Matteo, Vice Presidente: presente;

** DIRIENZO Antonio, consigliere: presente;



** MOLINARI Tullio Arnaldo, consigliere: presente;

** GERLI Massimiliano, consigliere: presente;

- che non è attualmente insediato alcun altro organo avente titolo di intervento nella presente adunanza.

Dichiara

pertanto l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sul citato ordine del giorno.

Il Presidente inizia la trattazione dell'unico argomento all'ordine del giorno ed espone ai presenti le ragioni che rendono opportuna l'adozione di un nuovo regolamento statutario conforme alla disciplina dettata in tema di O.N.L.U.S. e di Organizzazioni di Volontariato (O.d.V.) nelle more che sia istituito il Registro Unico degli Enti del Terzo Settore consapevolmente al fatto che, peraltro, lo statuto adottato dovrà essere adeguato, entro i termini di legge, alla nuova normativa dettata dal Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2018, n. 105).

Al riguardo precisa che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con circolare n. 20 del 27 dicembre 2018, ha fatto (parziale) chiarezza sull'adeguamento statutario richiesto dall'art. 101 secondo comma del Codice del Terzo Settore (contenuto nel D.Lgs. n. 117/2017, d'ora in avanti anche CdTS) che dispone: "Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del presente decreto entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria." In forza del D.Lgs. n. 105 del 3 agosto 2018, portante disposizioni integrative e correttive al Codice del Terzo Settore, il termine di adeguamento era stato fissato al 3 agosto 2019 e successivamente prorogato al 30 giugno 2020 in forza del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, convertito in legge ai sensi della L. n. 58 del 28 giugno 2019. Gli enti interessati dall'obbligo di adeguamento sono, quindi, anche le O.N.L.U.S. e le O.d.V.

La normativa che disciplina le O.N.L.U.S. è tuttora in vigore, e tale resterà sino al "periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'articolo 101, comma 10, e, comunque, non prima del

periodo di imposta successivo (a quello) di operatività" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (d'ora in avanti anche R.U.N.T.S.).

La circolare, prosegue il Presidente, conferma la necessità di apportare nel termine stabilito le modifiche richieste e, in particolare, per le O.N.L.U.S., consiglia di subordinare l'efficacia degli adeguamenti alla decorrenza del termine previsto per l'abrogazione della normativa che le regola. È evidente, peraltro, che con l'efficacia delle nuove modifiche statutarie verranno contestualmente meno quelle precedenti, dettate secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 460/1997.

Tuttavia, chiarisce il Presidente, per le O.N.L.U.S. che intendano diventare E.T.S., è consigliabile avvalersi di un doppio statuto: propone, quindi, all'assemblea che deve deliberare gli adeguamenti richiesti (entro il 30 giugno 2020, a seguito della proroga del termine precedentemente fissato al 3 agosto 2019) di adottare un nuovo testo di statuto conforme alla disciplina O.N.L.U.S., in regola con quanto richiesto dal D.Lgs. n. 460/1997 e alla disciplina O.d.V. ad oggi vigente - e, contestualmente, di adottare un nuovo testo di statuto, adeguato alla nuova normativa del CdTS, che entrerà in vigore dal momento della iscrizione al R.U.N.T.S. (e non da quello di abrogazione della disciplina delle O.N.L.U.S. come indicato nella circolare).

Ricorda, precisandosi che ad oggi non è ancora stato istituito il Registro Unico degli Enti del Terzo Settore, che per le O.N.L.U.S. non è prevista la trasmigrazione automatica che l'art. 54 del CdTS stabilisce per O.d.V. e APS. Ritiene, pertanto, preferibile prendere come termine di efficacia quello di iscrizione al R.U.N.T.S., fermo restando quanto previsto dall'art. 22 del CdTS, anche con riferimento alle associazioni già in possesso di personalità giuridica.

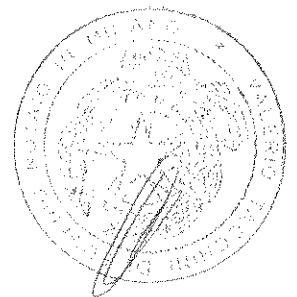
Il Presidente, tanto premesso, propone di adottare i nuovi testi di statuto sociale, il cui contenuto è stato precedentemente comunicato ai soci e condiviso dai medesimi.

Il Presidente, terminata l'esposizione, mette ai voti le proposte.

Dopo esauriente discussione l'assemblea, all'unanimità,

D E L I B E R A

- 1) - di approvare, articolo per articolo, **con efficacia immediata**, il nuovo testo di statuto sociale, conforme alla normativa di cui al D.Lgs. n. 460/1997 e successive modificazioni e integrazioni, nonché alla normativa attualmente in vigore in materia di O.d.V., che si allega al presente atto sotto la lettera "B";
- 2) - di approvare, articolo per articolo, **con efficacia sottoposta alla condizione sospensiva consistente nella iscrizione al Registro Unico degli Enti del Terzo Settore (RUNTS)**, il nuovo testo di statuto sociale, che si allega al



presente atto sotto la lettera "C";

3) - di autorizzare ciascun componente dell'Organo Amministrativo, in via disgiunta tra loro, a dare esecuzione alle deliberazioni sopra assunte - anche con riguardo all'atto di avveramento della condizione sospensiva di cui al precedente punto 2 - ed a provvedere alle pubblicazioni di legge del presente verbale ed allegati statuti, con facoltà di introdurre quelle modifiche che fossero eventualmente richieste dalle competenti Autorità amministrative.

Null'altro essendovi da deliberare, e nessuno chiedendo la parola, la seduta è sciolta alle ore venti e quaranta circa.

Omessa la lettura di quanto allegato per espressa dispensa avutane dal comparente.

Di questo atto scritto in parte di mio pugno ed in parte da persona di mia fiducia e con mezzo meccanico a sensi di legge su due fogli per quattro pagine non complete, ho dato lettura al comparente il quale da me richiesto lo approva e con me notaio lo sottoscrive alle ore venti e quarantuno circa.

Firmato GROSSI Alberto

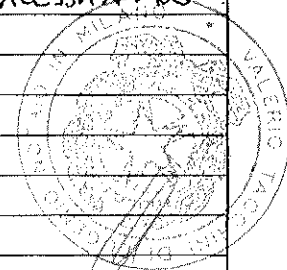
Firmato Valerio Tacchini Notaio

Allegato "...A..."
al rep. n.
158774/25889

		PRESENTE	ASSENTE	DELEGA
1	ALLEMANO MATTEO	X		CORNALBA SIMONA
2	ASSONI MASSIMO		X	
3	BAGGI RITA	X		
4	BARNI RUGGERO	X		
5	BASSI ALESSANDRO MARIA	X		RUFFINI PAOLO
6	BENASSAI MARCO		X	
7	BENASSI GIANMARCO		X	
8	BENVEGNO MAURIZIO PIETRO	X		
9	BENZI ROBERTO		X	
10	BERTOLASI UMBERTO	X		FERRARI SARA LAURA
11	BERTOSSI MARCO		X	
12	BEVILACQUA DANIELA	X		
13	BOLZONI RICCARDO		X	
14	BONETTI GIULIANA	X		
15	BOREA ANDREA	X		
16	CAMINITI PAOLA ANTONELLA STEFANIA	X		
17	CAZZOLI ELIO	X		TARTARO GIACOMO
18	CENTRONE LAURA		X	
19	CHIAPPA SANTINO LORENZO		X	
20	CHIEPPA LUGINA	X		
21	CIONI DAVIDE		X	
22	CLAPIS ALESSANDRO	X		
23	CORNALBA SIMONA	X		
24	CORTI FRANCESCO	X		
25	CREMONESI STEFANO	X		CALZAGO MANUELA
26	DE CASSAI FABIO		X	
27	DE PIANTE FLAVIA		X	
28	DI BENEDETTO MAURIZIO		X	
29	DI FRANCESCO ELENA	X		CLAPIS ALESSANDRO
30	DIGIROLAMO FEDERICO	X		
31	DIRIENZO ANTONIO	X		
32	EVANGELISTA FABIO		X	
33	EVANGELISTI DAVIDE		X	
34	FAZIO AUGUSTO		X	
35	FERRARI EUGENIO	X		
36	FORTUNATI SANDRO	X		
37	FOTI GIUSEPPE	X		PELLECCHIA NOEMI
38	FRISONI STEFANO	X		BENVEGNO MAURIZIO PIETRO
39	GABELLOTTO SAMANTHA	X		CAMINITI PAOLA
40	GAIANO RICCARDO		X	
41	GALELLI DORIANA	X		INTINI GESUA LPA
42	GALELLI ROBERTO	X		
43	GERLI MASSIMILIANO	X		
44	GIORA FRANCESCO		X	
45	GIOVENZANA ANDREA		X	

Aut. Gen.

[Handwritten signature]



46	GROSSI ALBERTO	X		
47	INTINI GESUALDA	X		
48	LABELLA PATRIZIA	X		STRINGOLA FABIO
49	LAMIANI STEFANO IGOR	X		
50	LAVA ANFURIO FRANCESCA		X	
51	LAVIZZARI FEDERICA		X	
52	LAZZARINI LAURA	X		
53	LIISTRO ANDREA	X		
54	MAGNAGHI GIOVANNI	X		BONETTI GIULIANA
55	MANICHINO SILVIA	X		GALELLI ROBERTO
56	MARINELLI SIMONE		X	
57	MARTELLA ALESSANDRO	X		MULTARI MARCO
58	MARTI MARINA	X		LAMIANI STEFANO IGOR
59	MARTINI ALESSANDRO	X		
60	MARTINO SOCRATE		X	
61	MASSE' ENRICO	X		SEITI ALESSANDRA
62	MECCA GABRIELE		X	
63	METWALY MONICA	X		BAGGI RITA
64	MOLINARI TULLIO ARNALDO	X		
65	MONICI ALBERTO CELESTINO		X	
66	MOSSINELLI GABRIELE	X		MOSSWELLI GRAZIANO
67	MOSSINELLI GRAZIANO	X		
68	MOSSINELLI MATTEO	X		
69	MULTARI MARCO	X		
70	NORA LUCA GIORGIO	X		
71	ORTOLANI VANESSA	X		LIISTRO ANDREA
72	PERSICO CARLA	X		
73	PESCHECHERA NICOLA	X		FORTUNATI SANDRO
74	POLO GIANCARLO		X	
75	RAVERA LUIGI	X		
76	RE CRISTINA	X		CHIEPPA LUISIANA
77	RICCO ADRIANA ANNA RITA	X		FERRARI EUGENIO
78	RODA SILVIA		X	
79	RUFFINI PAOLO	X		
80	RUSCONI ENRICO	X		RUSCONI MICHELE
81	RUSCONI FRANCESCA	X		
82	RUSCONI MICHELE	X		
83	SANTOMASO DANIELE	X		
84	SCANZAROLI LUCIANO ANTONIO		X	
85	SCHIBUOLA FABIO	X		
86	SEGAT DAVID	X		NORA LUCA GIORGIO
87	SENNA VALENTINA MARIA LUISA	X		DIRIENZO ANTONIO
88	SETTI ALESSANDRA	X		
89	STASSANO MICHELA	X		RUSCONI FRANCESCA
90	STEFANI CHIARA ANNALISA		X	
91	STRINGOLA FABIO	X		

92	TARTARO GIACOMO	X		
93	TENCONI CHIARA MARIAGRAZIA		X	
94	TIEGHI ANTONIO	X		
95	TIEGHI EGON	X		BOREA ANDREA
96	TOGNATI AGNESE	X		GROSSI ALBERTO
97	VAILATI DAVIDE		X	
98	VANOLI MARTINA		X	
99	VEDOVATO FLAVIO	X		BARNI WEGERO
100	VITALONI ALFREDO		X	
101	ZANON ANGELO	X		CORTI FRANCESCO
102	ZOPPETTI DARIO DAVIDE	X		GERLI MASSIMILIANO

103 PELLECCIA NOEMI X

104 CALZA GO MANUELA X

105 TORRI SIMONA MARIA X

RAVERA LUIGI

106 CRISAPULLI GIVLIA X

LAZZARINI LAURA

107 SCALATELLI SIMONA X

PERSICO CARLA

108 REBUSSI GIOVANNI X

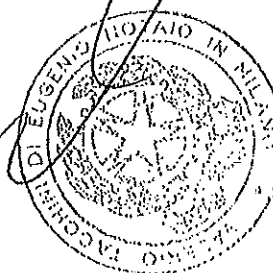
DI GIROLAMO FEDERICO

109 FERRARI SARA LAURA X



Aut. Gr.

[Signature]



Allegato "B" al n.

STATUTO

"PUBBLICA ASSISTENZA CROCE D'ORO MILANO ONLUS ODV"

Titolo I – Profili generali

Art. 1 – Denominazione, sede e emblema

E' costituita l'associazione denominata "Pubblica Assistenza Croce d'Oro Milano ONLUS ODV", organizzazione di volontariato (O.d.V.) con sede nel comune di Milano, in questo statuto successivamente indicata anche come "Associazione".

L'associazione farà uso, nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che intenderà adottare, nella propria denominazione della locuzione "Organizzazione non lucrativa di attività sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

L'associazione è un ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017, come modificato dal D.lgs. 105/2018.

L'emblema dell'Associazione è costituito da una figura del Duomo di Milano in bianco e nero sormontata da una rappresentazione della Madonnina del Duomo stesso di colore giallo che regge una bandiera italiana e avente sulla facciata una croce di colore oro con bordo rosso. Ai piedi della figura del Duomo c'è una coccarda di colore oro con la scritta Croce d'Oro.

Art. 2 – Principi associativi fondamentali

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore.

L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale tra quelle previste nell'art. 4 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

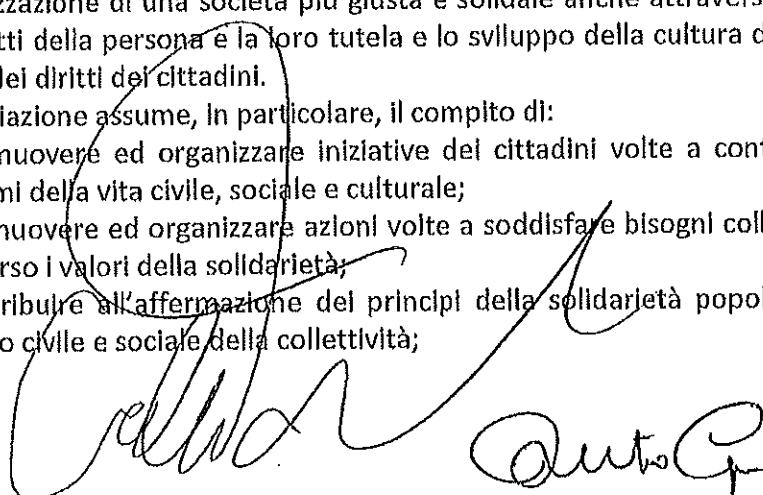
L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione.

Art. 3 – Scopi associativi

L'Associazione svolge il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini.

L'Associazione assume, in particolare, il compito di:

- a) promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale;
- b) promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
- c) contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;



- d) favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini;
- e) contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione dell'Associazione e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività;
- f) organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità; assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali;
- g) collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed organizzazioni non lucrative di utilità sociale per il proseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto.

A tal fine l'associazione aderisce alla rete associativa nazionale ANPAS (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze).

Art. 4 – Attività di interesse generale

Al fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale:

- a) interventi e prestazioni sanitarie di cui alla lettera b) del 1° comma dell'art. 5 D.Lgs. 117/2017;
- b) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, e di cui alla lettera a) del 1° comma dell'art. 5 D.Lgs. 117/2017;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni, e di cui alla lettera c) del 1° comma dell'art. 5 D.Lgs. 117/2017;
- d) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, e di cui alla lettera y) del 1° comma dell'art. 5 D.Lgs. 117/2017;

Art. 4bis – Azioni conseguenti

In particolare l'associazione attua le attività sopra elencate tramite:

- a. interventi e prestazioni sanitarie;
- b. servizi di trasporto sanitario, di emergenza urgenza e di trasporto farmaci ed emoderivati
- c. servizi di trasporto sociosanitario a mezzo di autoambulanza;
- d. gestione di servizi sociali, sociosanitari o assistenziali;
- e. servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche;
- f. donazione di sangue e organi;
- g. iniziative di formazione e informazione sanitaria, educazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; si occupa anche di formazione finalizzata a qualificare i volontari e coloro che aspirino a esserlo, acquisendo maggiore consapevolezza dell'identità e del ruolo del volontario e maggiori competenze trasversali, progettuali e organizzative
- h. iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti

- sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni;
- i. iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente; interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
 - j. attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e di attività di interesse generale, nonché di tutela della propria memoria storica, attraverso la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentale;
 - k. organizzazione di incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;
 - l. organizzazione di forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto;
 - m. organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;
 - n. promozione, organizzazione e gestione di attività di collaborazione ed accoglienza Internazionale nel rispetto delle competenze di ANPAS nazionale;
 - o. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli della nonviolenza e della difesa non armata;
 - p. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
 - q. assistenza, promozione e sostegno dei diritti dell'infanzia;
 - r. attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali.

Art. 4ter – Attività secondarie e sussidiarie

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni e nei limiti di cui al D.lgs. 117/2017.

Tali attività saranno individuate dall'organo di amministrazione che ne documenta il carattere strumentale nella relazione di missione.

Art. 5 – Volontari

L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti.

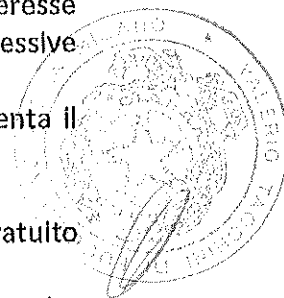
I Volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

I Volontari hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente statuto e i regolamenti interni;
- partecipare ai corsi di formazione e informazione organizzati dall'Associazione e/o da Anpas.

La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.



A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to the President of the Association, written over the bottom portion of the document.

L'Associazione deve assicurare i Volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 D.lgs. 117/2017.

Art. 5bis – Volontariato e lavoro retribuito

L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato, il tutto nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 33 D.lgs. 117/2017.

Titolo II – Soci

Art. 6 – Requisiti

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'associazione che si impegnano a rispettarne lo statuto e il regolamento.

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio o a un consigliere appositamente delegato dal Consiglio. La domanda dovrà essere corredata da tutti i documenti richiesti dal regolamento e conterrà esplicitamente la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto e i regolamenti.

Il Consiglio o il consigliere a ciò delegato, esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci; il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

E' facoltà del Consiglio nominare soci onorari che avranno facoltà di parola e di proposta ma non avranno diritto di voto.

L'Associazione deve sempre essere composta da almeno sette soci. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Sono soci sostenitori coloro che aderiscono all'associazione e che sottoscrivono la quota associativa, la quale sarà determinata di anno in anno dall'assemblea ordinaria dei soci.

Sono soci volontari i soci che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di

solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione; i minori di età dai 14 ai 18 anni possono essere ammessi quali soci o volontari dell'associazione con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale. I soci iscritti all'Associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti. I soci di età inferiore ai diciotto anni esercitano i propri diritti ed adempiono i propri doveri associativi a mezzo del loro rappresentante legale. Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

Art. 7 – Diritti

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- b) eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi.
- c) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- d) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- e) essere informati sull'attività associativa.

Art. 8 – Doveri

I soci sono tenuti a:

- a) rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- b) essere in regola con il versamento della quota associativa (soci sostenitori);
- c) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- d) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 9 – Incompatibilità

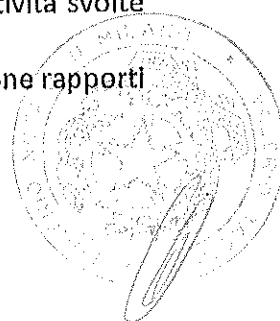
Non possono essere soci coloro che svolgono, in proprio, le medesime attività svolte dall'Associazione.

Non possono essere soci volontari coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma.

Art. 10 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- a) per morosità;
 - b) per decadenza;
 - c) per esclusione;
 - d) per recesso;
 - e) per decesso.
- a) Perde la qualità di socio per morosità il socio che entro il termine fissato dal consiglio, non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa o non l'ha versata.
 - b) Perde la qualità di socio per decadenza il socio che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 9.
 - c) Perde la qualità di socio per esclusione il socio che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto, del Regolamento e delle delibere degli organi associativi, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo.



[Handwritten signature]

d) Perde la qualità di socio per recesso il socio che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo. Il socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.

Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere b) e c), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.

Contro i provvedimenti di cui alle lettere b) e c), il socio può ricorrere all'assemblea dei soci entro un mese dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

I provvedimenti di cui alle lettere b) e c), sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto precedente. Quello di cui alla lettera a) dal giorno della scadenza del termine fissato per il pagamento. Il recesso è efficace dal momento in cui l'associazione riceve la relativa comunicazione.

Titolo III – Entrate, patrimonio e strumenti di rendicontazione

Art. 11 – Scritture contabili e bilancio

L'Associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.

Il bilancio di esercizio è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 d.lgs. 117/2017 ed è composto da stato patrimoniale, rendiconto finanziario e relazione di missione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dell'art. 4, comma 3, dello statuto.

Qualora le entrate dell'associazione risultino essere inferiori a € 220.000,00 (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) è facoltà dell'associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso l'associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4 lettera u) dello statuto con una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno.

Il bilancio è altresì trasmesso ad ANPAS Nazionale quale rete associativa cui l'Associazione aderisce.

Art. 12 – Esercizio finanziario ed entrate

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a. dalle quote dei soci;
- b. da contributi di privati;
- c. da rimborsi derivanti da convenzioni;
- d. da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
- e. da donazioni e lasciti testamentari e obolazioni;
- f. da rendite patrimoniali e finanziarie;
- g. da attività di raccolta fondi;
- h. da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;

- l. da vendita di beni prodotti dai soci curata direttamente dall'associazione;
- j. da somministrazione occasionale di alimenti e bevande;
- k. da somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'associazione;
- l. da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;
- m. da proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 4 comma 3.

Art. 13 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui all'art. 12, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie al fine del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale ai sensi della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e per le ONLUS.

Art. 14 – Bilancio sociale

L'associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge nei casi e modi previsti dall'art. 14 D.lgs. 117/2017, e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.

Qualora le entrate delle Associazioni risultino essere inferiori a un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore la redazione del Bilancio sociale è facoltativa.

Titolo IV – Organi associativi

Art. 15 – Organi

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. l'Organo di amministrazione;
- c. Il Presidente;
- d. l'Organo di Controllo;
- e. Il Revisore legale, salvo che l'Organo di Controllo non sia incaricato anche della revisione legale.

Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con la Associazione.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei componenti l'organo di controllo in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del codice civile e del revisore legale, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 16 – Assemblea

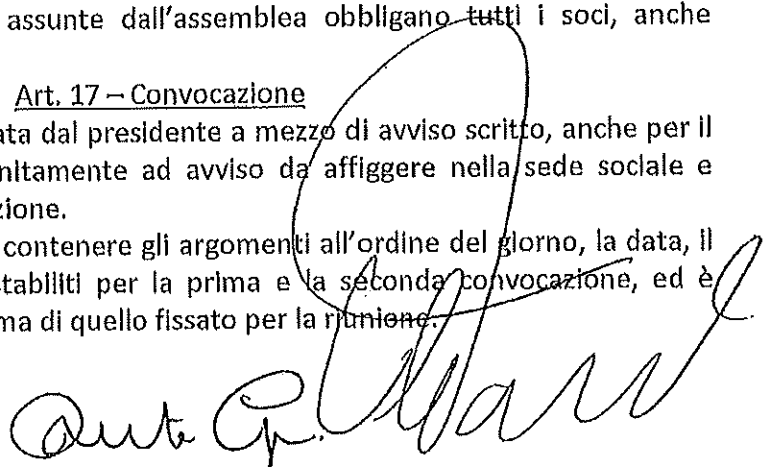
L'assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita dai soci dell'Associazione.

Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

Art. 17 – Convocazione

L'assemblea dei soci è convocata dal presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell'associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione.



A large, stylized handwritten signature in black ink is written over the bottom right portion of the page. To the right of the signature, there is a circular official stamp. The stamp contains the text 'MILANO' at the top and 'VALENTINO' at the bottom, with a central emblem that is partially obscured by the signature.

L'assemblea deve essere convocata nel territorio di un comune in cui l'Associazione opera.

Art. 18 – Tempi e scopi della convocazione

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e per gli altri adempimenti di propria competenza.

Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

Si riunisce altresì ogni qualvolta il consiglio lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua competenza, nonché su richiesta del consiglio o di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

Art. 19 – Quorum costitutivi

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria dei soci quando delibera sulle modifiche allo statuto o sulla variazione di sede è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

L'assemblea ordinaria e straordinaria in seconda convocazione non possono aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Art. 20 – Adempimenti

L'assemblea è di norma presieduta dal Presidente dell'associazione. In apertura dei propri lavori, l'assemblea elegge un segretario, nomina due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda.

Delle riunioni dell'assemblea il segretario redige verbale, da trascrivere in apposito libro.

Art. 21 – Validità delle deliberazioni

L'assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Delibera con il voto segreto per l'elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone.

Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei soci presenti con diritto di voto.

Per le elezioni alle cariche sociali, in caso di parità dei consensi, è eletto il candidato più anziano di età associativa.

Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative a modifiche dello statuto sociale ed a variazione della sede legale sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti con diritto di voto.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci con diritto di voto.

Art. 22 – Intervento e rappresentanza

Ciascun socio ha diritto a un voto in assemblea.

Ciascun socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

Le riunioni dell'assemblea sono di regola pubbliche. Il presidente dell'assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si deliberi su fatti di natura personale.

È facoltà del presidente dell'assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

Art. 23 – Competenze

L'assemblea ordinaria:

- a. approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- b. approva le note e relazioni al bilancio del consiglio;
- c. determina l'importo annuale delle quote associative;
- d. definisce le linee programmatiche della Associazione;
- e. approva il regolamento generale della Associazione e le sue modifiche;
- f. approva i regolamenti di funzionamento dell'Assemblea e dei servizi dell'Associazione e le sue modifiche;
- g. determina preventivamente il numero dei componenti del consiglio scegliendoli fra i soci all'Associazione;
- h. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- i. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e l'organo di controllo nei casi in cui la sua nomina sia obbligatoria per legge;
- j. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;
- k. delibera sulla esclusione dei soci;
- l. delibera sulle istanze di ammissione all'associazione rigettate dal Consiglio;
- m. delibera sull'istituzione di sezioni della Associazione;
- n. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria delibera:

- a. sulle modifiche dello statuto sociale;
- b. sulla variazione della sede legale;
- c. sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- d. sulla devoluzione del patrimonio.

Art. 24 – Organo di Amministrazione

L'organo di amministrazione o consiglio di amministrazione è composto da un minimo di 5 a un massimo di 7 componenti, nei limiti deliberati preventivamente dall'Assemblea. Il Responsabile del corpo volontari, se non già eletto tra i consiglieri, entrerà a far parte del consiglio di amministrazione e cesserà di farne parte nel momento in cui perderà tale carica.

Tutti i componenti del Consiglio devono essere soci dell'Associazione.

Il consiglio dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dal Codice Etico Anpas e dall'art. 2382 del Codice civile.

Il consiglio nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il presidente, il vicepresidente che sostituisce il presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento; nomina inoltre un direttore sanitario.



Aut. G. [Signature]

iscritto all'Ordine dei medici, scegliendolo fra i consiglieri eletti o fra soggetti diversi, anche non soci; può nominare altri direttori con riferimento a specifici settori di attività dell'Associazione.

Il consiglio si riunisce quando il presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Il consiglio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

Le riunioni del consiglio sono convocate dal presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza.

L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.

Delle riunioni del consiglio viene redatto un verbale a cura del segretario, da trascrivere in apposito libro.

E' facoltà del Consiglio stabilire forme di partecipazione consultive alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee, ordinarie e straordinarie.

Art. 25 – Quorum costitutivi e voto

Le riunioni del consiglio sono valide in presenza della metà più uno dei componenti.

E' possibile la partecipazione a distanza alle riunioni del consiglio purché supportata da strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.

Il consiglio approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Solo in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente.

Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.

Il direttore sanitario, quando non sia consigliere eletto dall'assemblea, partecipa alle riunioni del consiglio medesimo senza diritto di voto, con facoltà di proposta e di parola.

Nelle materie di competenza del direttore sanitario per disposizioni di legge o attuative, il consiglio delibera previa acquisizione del suo parere obbligatorio e vincolante.

Art. 26 – Competenze

Il Consiglio:

- a. predispone le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 21;
- b. dà attuazione alle delibere dell'Assemblea;
- c. delibera la stipula contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- d. delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto nei limiti previsti dallo statuto nazionale di Anpas;
- e. delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente statuto;
- f. adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di socio;

- g. assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;
- h. accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;
- i. adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione;
- l. individua le attività secondarie e sussidiarie ai sensi dell'art. 4 ter del presente statuto.

Art. 27 – Vacanza di componenti e decadenza degli organi

Qualora il consiglio, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, procederà ad elezioni suppletive.

Il consiglio decade in caso di vacanza della metà più uno dei componenti senza che siano intervenute le nomine sostitutive e, in caso di nomina per cooptazione, le ratifiche dell'assemblea.

La decadenza del consiglio comporta anche quella del presidente e del collegio dei probiviri.

Nel caso di decadenza degli organi associativi, il presidente dell'associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea per la rielezione degli organi medesimi.

Art. 28 – Presidente

Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dall'Organo di Amministrazione tra i suoi componenti, dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Il presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi e fiscali compiuti dall'Associazione;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

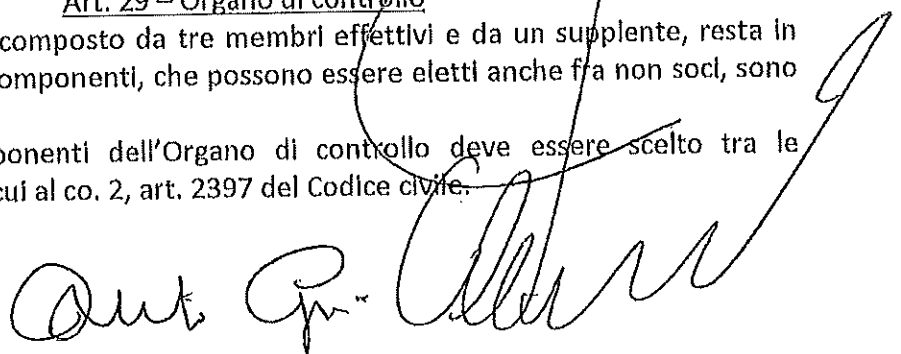
In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Vi possono essere uno o più Presidenti onorari per scelta dell'assemblea dei soci

Art. 29 – Organo di controllo

L'organo di controllo è composto da tre membri effettivi e da un supplente, resta in carica tre anni e i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili.

Almeno uno dei componenti dell'Organo di controllo deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.



A large, stylized handwritten signature in black ink is written across the bottom of the page. To the right of the signature, there is a circular official stamp. The stamp contains the text 'ASSOCIAZIONE DI MILANO' around the perimeter and 'VIA CANTÙ 10 - 20121 MILANO' in the center. There is also a small star-like symbol in the center of the stamp.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea i componenti eleggono, al loro interno, il presidente e stabiliscono le regole di funzionamento dell'organo stesso.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

Art. 30 – Competenze

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso.

Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

Art. 31 – Revisore legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 32 – Libri sociali obbligatori

L'associazione deve tenere:

- a) il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale;
- b) il libro degli associati;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio e dell'organo di controllo e di eventuali altri organi associativi.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali.

TITOLO V – Norme finali

Art. 33 – Sezioni

Qualora per decisione dell'assemblea vengano istituite una o più sezioni dell'Associazione, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente Statuto.

Art. 34 – Regolamenti

In relazione agli specifici settori di intervento dell'associazione, l'Assemblea può approvare regolamenti di funzionamento dei servizi.

Art. 35 – Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto secondo quanto previsto dall'art. 9 D.lgs. 117/2017 ad altri enti del Terzo settore individuati con delibera del Consiglio di amministrazione, sentito il parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore.

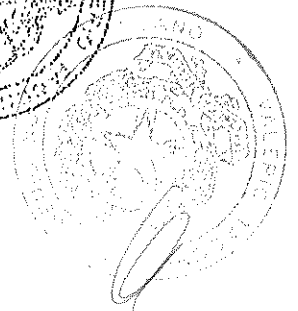
Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui se imposte dalla legge.

Art. 36 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Auto Gm

[Handwritten signature]



Allegato "C" al n.
al rep. n.
158.774/25889.

Allegato "C" al n.

STATUTO

"PUBBLICA ASSISTENZA CROCE D'ORO MILANO ODV"

Titolo I – Profili generali

Art. 1 – Denominazione, sede e emblema

E' costituita l'associazione denominata "Pubblica Assistenza Croce d'Oro Milano ODV" organizzazione di volontariato (O.d.V.), con sede nel comune di Milano, in questo statuto successivamente indicata anche come "Associazione".

L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017, come modificato dal D.lgs. 105/2018.

L'emblema dell'Associazione è costituito da una figura del Duomo di Milano in bianco e nero sormontata da una rappresentazione della Madonnina del Duomo stesso di colore giallo che regge una bandiera italiana e avente sulla facciata una croce di colore oro con bordo rosso. Ai piedi della figura del Duomo c'è una coccarda di colore oro con la scritta Croce d'Oro.

Art. 2 – Principi associativi fondamentali

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore.

L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale tra quelle previste nell'art. 4 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati

L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione.

Art. 3 – Scopi associativi

L'Associazione volge il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini

L'Associazione assume, in particolare, il compito di:

- a) promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale;
- b) promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
- c) contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
- d) favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini;



Aut. G. Milano

e) contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione dell'Associazione e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività;

f) organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità; assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali;

g) collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il proseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto.

A tal fine l'associazione aderisce alla rete associativa nazionale ANPAS (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze).

Art. 4 – Attività di interesse generale

Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale:

- a) interventi e prestazioni sanitarie di cui alla lettera b) del 1° comma dell'art. 5 D.Lgs. 117/2017;
- b) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, e di cui alla lettera a) del 1° comma dell'art. 5 D.Lgs. 117/2017;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni, e di cui alla lettera c) del 1° comma dell'art. 5 D.Lgs. 117/2017;
- d) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, e di cui alla lettera y) del 1° comma dell'art. 5 D.Lgs. 117/2017;

Art. 4bis – Azioni conseguenti

In particolare l'associazione attua le attività sopra elencate tramite:

- a. interventi e prestazioni sanitarie;
- b. servizi di trasporto sanitario, di emergenza urgenza e di trasporto farmaci ed emoderivati
- c. servizi di trasporto sociosanitario a mezzo di autoambulanza;
- d. gestione di servizi sociali, sociosanitari o assistenziali;
- e. servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche;
- f. donazione di sangue e organi;
- g. iniziative di formazione e informazione sanitaria, educazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; si occupa anche di formazione finalizzata a qualificare i volontari e coloro che aspirino a esserlo, acquisendo maggiore consapevolezza dell'identità e del ruolo del volontario e maggiori competenze trasversali, progettuali e organizzative;
- h. iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti

sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni;

- l. iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente; interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- j. attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e di attività di interesse generale, nonché di tutela della propria memoria storica, attraverso la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentale;
- k. organizzazione di incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;
- l. organizzazione di forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto;
- m. organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;
- n. promozione, organizzazione e gestione di attività di collaborazione ed accoglienza internazionale nel rispetto delle competenze di ANPAS nazionale;
- o. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli della nonviolenza e della difesa non armata;
- p. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
- q. assistenza, promozione e sostegno dei diritti dell'infanzia;
- r. attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali.

Art. 4ter – Attività secondarie e sussidiarie

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti di cui al D.lgs. 117/2017.

Tali attività saranno individuate dall'organo di amministrazione che ne documenta il carattere strumentale nella relazione di missione.

Art. 5 – Volontari

L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti.

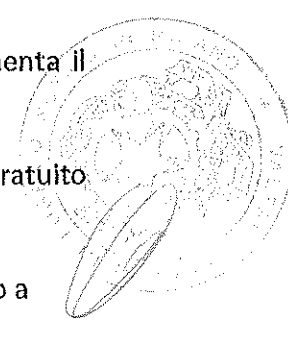
I Volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

I Volontari hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente statuto e i regolamenti interni;
- partecipare ai corsi di formazione e informazione organizzati dall'Associazione e/o da Anpas.

La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.



L'Associazione deve assicurare i Volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 D.lgs. 117/2017.

Art. 5bis – Volontariato e lavoro retribuito

L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato nei limiti previsti dall'art. 33 del D.lgs. 117/2017.

Titolo II – Soci

Art. 6 – Requisiti

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'associazione che si impegnano a rispettarne lo statuto e il regolamento.

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio o a un consigliere appositamente delegato dal Consiglio. La domanda dovrà essere corredata da tutti i documenti richiesti dal regolamento e conterrà esplicitamente la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto e i regolamenti.

Il Consiglio o il consigliere a ciò delegato, esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci; il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

E' facoltà del Consiglio nominare soci onorari che avranno facoltà di parola e di proposta ma non avranno diritto di voto.

L'Associazione deve sempre essere composta da almeno sette soci. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Sono soci sostenitori coloro che aderiscono all'associazione e che sottoscrivono la quota associativa, la quale sarà determinata di anno in anno dall'assemblea ordinaria dei soci.

Sono soci volontari i soci che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione; i minori di

età dal 14 ai 18 anni possono essere ammessi quali soci o volontari dell'associazione con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale. I soci iscritti all'Associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti. I soci di età inferiore ai diciotto anni esercitano i propri diritti ed adempiono i propri doveri associativi a mezzo del loro rappresentante legale. Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

Art. 7 – Diritti

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- b) eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi.
- c) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- d) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- e) essere informati sull'attività associativa.

Art. 8 – Doveri

I soci sono tenuti a:

- a) rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- b) essere in regola con il versamento della quota associativa (soci sostenitori);
- c) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- d) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 9 – Incompatibilità

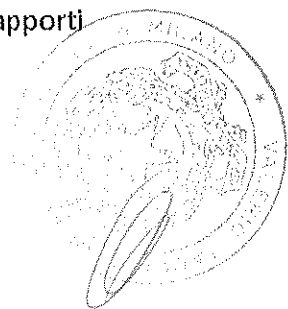
Non possono essere soci coloro che svolgono, in proprio, le medesime attività svolte dall'Associazione.

Non possono essere soci volontari coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma.

Art. 10 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- a) per morosità;
 - b) per decadenza;
 - c) per esclusione;
 - d) per recesso;
 - e) per decesso.
- a) Perde la qualità di socio per morosità il socio che entro il termine fissato dal consiglio, non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa o non l'ha versata.
 - b) Perde la qualità di socio per decadenza il socio che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 9.
 - c) Perde la qualità di socio per esclusione il socio che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto, del Regolamento e delle delibere degli organi associativi, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo.
 - d) Perde la qualità di socio per recesso il socio che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo. Il socio receduto è comunque tenuto al



versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.

Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere b) e c), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.

Contro i provvedimenti di cui alle lettere b) e c), il socio può ricorrere all'assemblea dei soci entro un mese dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

I provvedimenti di cui alle lettere b) e c), sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto precedente. Quello di cui alla lettera a) dal giorno della scadenza del termine fissato per il pagamento. Il recesso è efficace dal momento in cui l'associazione riceve la relativa comunicazione.

Titolo III – Entrate, patrimonio e strumenti di rendicontazione

Art. 11 – Scritture contabili e bilancio

L'Associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.

Il bilancio di esercizio è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 D.lgs. 117/2017 ed è composto da stato patrimoniale, rendiconto finanziario e relazione di missione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dell'art. 4, comma 3, dello statuto.

Qualora le entrate dell'associazione risultino essere inferiori a € 220.000,00 (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) è facoltà dell'associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso l'associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4 lettera u) dello statuto con una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno.

Il bilancio viene depositato a cura del Consiglio di Amministrazione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente ed è altresì trasmesso ad ANPAS Nazionale quale rete associativa cui l'Associazione aderisce.

Art. 12 – Esercizio finanziario ed entrate

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a. dalle quote dei soci;
- b. da contributi di privati;
- c. da rimborsi derivanti da convenzioni;
- d. da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
- e. da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni
- f. da rendite patrimoniali e finanziarie
- g. da attività di raccolta fondi
- h. da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione

- l. da vendita di beni prodotti dai soci curata direttamente dall'associazione
- j. da somministrazione occasionale di alimenti e bevande
- k. da somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'associazione
- l. da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;
- m. da proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 4 comma 3.

Art. 13 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui all'art. 12, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale ai sensi della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli enti del terzo settore.

Art. 14 – Bilancio sociale

L'associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge nei casi e modi previsti dall'art. 14 D.lgs. 117/2017, lo deposita presso il registro unico nazionale del Terzo settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.

Qualora le entrate delle Associazioni risultino essere inferiori a un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) la redazione del Bilancio sociale è facoltativa.

Titolo IV – Organi associativi

Art. 15 – Organi

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. l'Organo di amministrazione;
- c. Il Presidente;
- d. l'Organo di Controllo;
- e. il Revisore legale, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa sul terzo settore a meno che le relative competenze non siano attribuite all'Organo di Controllo formato ai sensi dell'art. 30, comma 6, del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.

Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con la Associazione.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei componenti l'organo di controllo in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del codice civile e del revisore legale, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

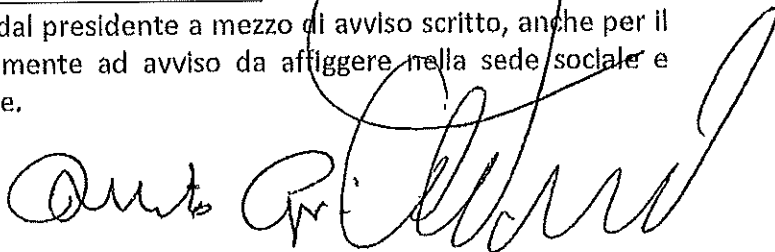
Art. 16 – Assemblea

L'assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita dai soci dell'Associazione.

Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

Art. 17 – Convocazione

L'assemblea dei soci è convocata dal presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell'associazione.



A large, stylized handwritten signature in black ink is written over the bottom right portion of the page. To the right of the signature, there is a circular stamp. The stamp contains the text 'ASSOCIAZIONE DI MILANO' around the perimeter and some illegible text in the center.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'assemblea deve essere convocata nel territorio di un comune in cui l'Associazione opera.

Art. 18 – Tempi e scopi della convocazione

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e per gli altri adempimenti di propria competenza.

Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

Si riunisce altresì ogni qualvolta il consiglio lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua competenza, nonché su richiesta del consiglio o di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

Art. 19 – Quorum costitutivi

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria dei soci quando delibera sulle modifiche allo statuto o sulla variazione di sede è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

L'assemblea ordinaria e straordinaria in seconda convocazione non possono aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Art. 20 – Adempimenti

L'assemblea è di norma presieduta dal Presidente dell'associazione. In apertura dei propri lavori, l'assemblea elegge un segretario, nomina due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda.

Delle riunioni dell'assemblea il segretario redige verbale, da trascrivere in apposito libro.

Art. 21 – Validità delle deliberazioni

L'assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Delibera con il voto segreto per l'elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone.

Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei soci presenti con diritto di voto.

Per le elezioni alle cariche sociali, in caso di parità dei consensi, è eletto il candidato più anziano di età associativa.

Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative a modifiche dello statuto sociale ed a variazione della sede legale sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti con diritto di voto.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci con diritto di voto.

Art. 22 – Intervento e rappresentanza

Ciascun socio ha diritto a un voto in assemblea. All'associato che sia un Ente del Terzo settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) suoi associati con un massimo di 5 (cinque) voti.

Ciascun socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe nel caso che l'Associazione abbia meno di 500 (cinquecento) associati, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l'Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati.

Le riunioni dell'assemblea sono di regola pubbliche. Il presidente dell'assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si deliberi su fatti di natura personale.

È facoltà del presidente dell'assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

Art. 23 – Competenze

L'assemblea ordinaria:

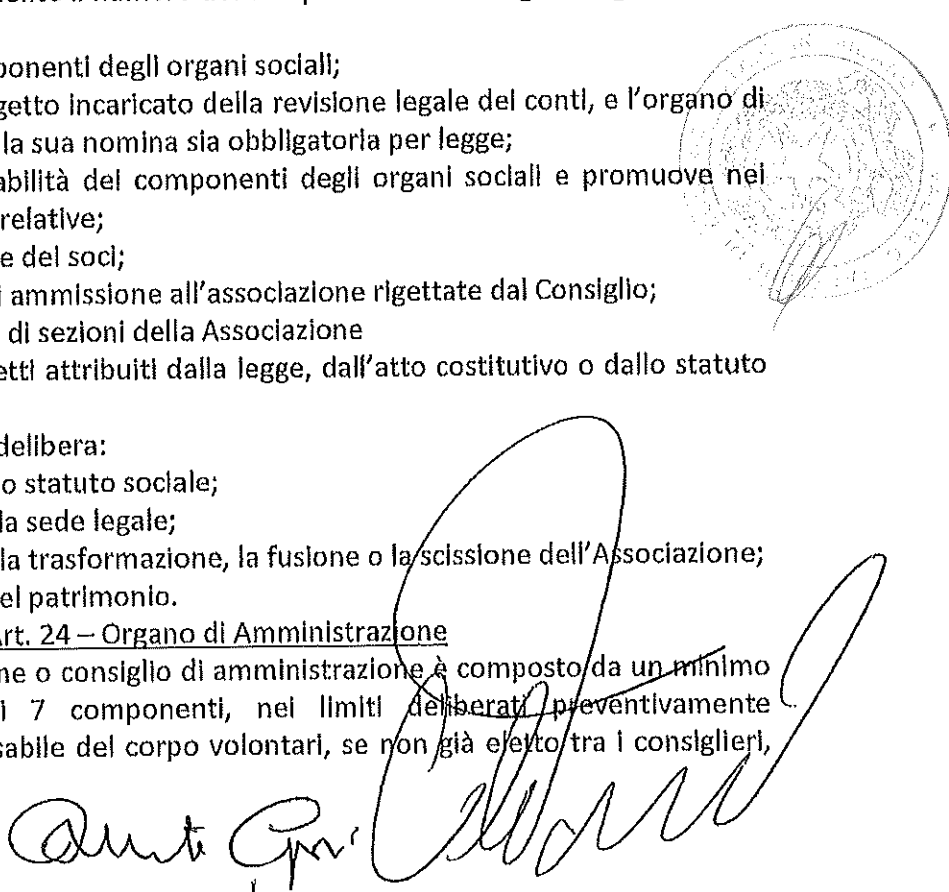
- a. approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- b. approva le note e relazioni al bilancio del consiglio;
- c. determina l'importo annuale delle quote associative;
- d. definisce le linee programmatiche della Associazione;
- e. approva il regolamento generale della Associazione e le sue modifiche;
- f. approva i regolamenti di funzionamento dell'Assemblea e dei servizi dell'Associazione e le sue modifiche;
- g. determina preventivamente il numero dei componenti del consiglio scegliendoli fra i soci all'Associazione;
- h. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- i. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e l'organo di controllo nei casi in cui la sua nomina sia obbligatoria per legge;
- j. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;
- k. delibera sulla esclusione dei soci;
- l. delibera sulle istanze di ammissione all'associazione rigettate dal Consiglio;
- m. delibera sull'istituzione di sezioni della Associazione;
- n. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria delibera:

- a. sulle modifiche dello statuto sociale;
- b. sulla variazione della sede legale;
- c. sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- d. sulla devoluzione del patrimonio.

Art. 24 – Organo di Amministrazione

L'organo di amministrazione o consiglio di amministrazione è composto da un minimo di 5 a un massimo di 7 componenti, nei limiti deliberati preventivamente dall'Assemblea. Il Responsabile del corpo volontari, se non già eletto tra i consiglieri,



Handwritten signature and circular stamp.

entrerà a far parte del consiglio di amministrazione e cesserà di farne parte nel momento in cui perderà tale carica.

Tutti i componenti del Consiglio devono essere soci dell'Associazione.

Il consiglio dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dal Codice Etico Anpas e dall'art. 2382 del Codice civile.

Il consiglio nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il presidente, il vicepresidente che sostituisce il presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento; nomina inoltre un direttore sanitario, iscritto all'Ordine dei medici, scegliendolo fra i consiglieri eletti o fra soggetti diversi, anche non soci; può nominare altri direttori con riferimento a specifici settori di attività dell'Associazione.

Il consiglio si riunisce quando il presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Il consiglio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

Le riunioni del consiglio sono convocate dal presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza.

L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.

Delle riunioni del consiglio viene redatto un verbale a cura del segretario, da trascrivere in apposito libro.

E' facoltà del Consiglio stabilire forme di partecipazione consultive alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee, ordinarie e straordinarie.

Art. 25 – Quorum costitutivi e voto

Le riunioni del consiglio sono valide in presenza della metà più uno dei componenti.

E' possibile la partecipazione a distanza alle riunioni del consiglio purché supportata da strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.

Il consiglio approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Solo in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente.

Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.

Il direttore sanitario, quando non sia consigliere eletto dall'assemblea, partecipa alle riunioni del consiglio medesimo senza diritto di voto, con facoltà di proposta e di parola.

Nelle materie di competenza del direttore sanitario per disposizioni di legge o attuative, il consiglio delibera previa acquisizione del suo parere obbligatorio e vincolante.

Art. 26 – Competenze

Il Consiglio:

- a. predispone le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 21;
- b. dà attuazione alle delibere dell'Assemblea;
- c. delibera la stipula contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- d. delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto nei limiti previsti dallo statuto nazionale di Anpas;
- e. delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente statuto
- f. adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di socio
- g. assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;
- h. accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;
- i. adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione.
- l. individua le attività secondarie e sussidiarie ai sensi dell'art. 4 ter del presente statuto.

Art. 27 – Vacanza di componenti e decadenza degli organi

Qualora il consiglio, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, procederà ad elezioni suppletive.

Il consiglio decade in caso di vacanza della metà più uno dei componenti senza che siano intervenute le nomine sostitutive e, in caso di nomina per cooptazione, le ratifiche dell'assemblea.

La decadenza del consiglio comporta anche quella del presidente e del collegio dei probiviri.

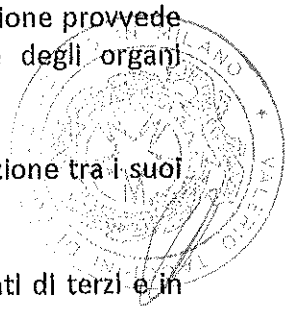
Nel caso di decadenza degli organi associativi, il presidente dell'associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea per la rielezione degli organi medesimi.

Art. 28 – Presidente

Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dall'Organo di Amministrazione tra i suoi componenti, dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Il presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi e fiscali compiuti dall'Associazione;



- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Vi possono essere uno o più Presidente onorario per scelta dell'assemblea dei soci.

Art. 29 – Organo di controllo

L'organo di controllo è composto da tre membri effettivi e da un supplente, resta in carica tre anni e i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili.

Almeno uno dei componenti dell'Organo di controllo deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea i componenti eleggono, al loro interno, il presidente e stabiliscono le regole di funzionamento dell'organo stesso.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

Art. 30 – Competenze

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso.

Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

Art. 31 – Revisore legale dei conti

L'assemblea nomina un revisore legale dei conti nei casi in cui tale nomina sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni e la relativa competenza non sia stata attribuita all'Organo di Controllo composto secondo le norme di legge vigenti.

Da prevedersi solo nel caso si superino i parametri previsti per legge e nessun componente l'organo di controllo ne abbia le caratteristiche.

Art. 32 – Libri sociali obbligatori

L'associazione deve tenere:

- a) il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale;
- b) il libro degli associati;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio e dell'organo di controllo e di eventuali altri organi associativi.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali.

Titolo V – Norme finali

Art. 33 – Sezioni

Qualora per decisione dell'assemblea vengano istituite una o più sezioni dell'Associazione, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente Statuto.

Art. 34 – Regolamenti

In relazione agli specifici settori di intervento dell'associazione, l'Assemblea può approvare regolamenti di funzionamento dei servizi.

Art. 35 – Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto secondo quanto previsto dall'art. 9 D.lgs. 117/2017 ad altri enti del Terzo settore individuati con delibera del Consiglio di amministrazione, sentito il parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore.

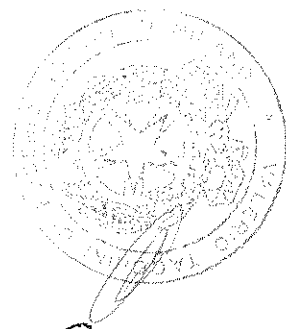
Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui se imposte dalla legge.

Art. 36 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Aut. Gr.

[Handwritten signature]



copia è conforme all'originale
Milano, 7 ottobre 2022



A handwritten signature in cursive script is positioned to the left of a circular notary seal. The seal features a central emblem and text around its perimeter, including "NOTAIO IN MILANO" and "ALESSANDRO TACCHINI". A diagonal line is drawn across the seal.

Certificazione di conformità di copia digitale a originale analogico

(art.22, comma 1, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82*art. 68 – ter, legge 16 febbraio 1913, n. 89)

Certifico io sottoscritto, Dott. Valerio Tacchini, Notaio in Milano iscritto al collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Milano, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di Certificato di Vigenza fino al 7 settembre 2020, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia composta da 36 pagine su numero 18 fogli e contenuta in un supporto informatico, è conforme al documento originale analogico nei miei rogiti, firmato a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 22, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, l'esecuzione e produzione della presente copia di documento analogico formata su supporto informatico, "sostituisce quella dell'originale".

Milano, in Largo Donegani n. 2, nel mio studio, sette ottobre duemilaventidue

File firmato digitalmente dal notaio Valerio Tacchini

